



formazione&lavoro

servizi per l'occupazione e la formazione dei lavoratori

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE

COD.DOCUMENTO LVR/06/5868
ASSESSORATO SCUOLA. FORMAZIONE PROFESSIONALE. UNIVERSITA'. LAVORO.
PARI OPPORTUNITA'.
DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO
SERVIZIO LAVORO

ESTENSORE GAIANI ANITA

OGGETTO ATTUAZIONE DELLE NORME SULL'APPRENDISTATO
DI CUI ALLA L.R. 1 AGOSTO 2005, N. 17.

DOC.DI RIFERIMENTO CAUSALE

PARTICOLARITA'

TIPO DI DELIBERAZIONE ORDINARIA
IMPLICAZIONI CONTABILI

PARERI
FIRME

RESP.REGOLARITA'AMMINISTRATIVA L'ASSESSORE
BALBONI CRISTINA 22/02/06 BASTICO MARIANGELA
22/02/06

CON ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ITER DI APPROVAZIONE PREVISTO

00011 DELIBERA ORDINARIA SENZA IMP. SPESA

Inserita nella Seduta di Giunta n. 8 del 27/02/06
con il numero di delibera : 06 000236 n. ordine 000029

PROGR. N. 236/2006

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 27 (VENTISETTE) del mese di
FEBBRAIO dell' anno 2006 (DUEMILASEI) si e' riunita nella
residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con
l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) BASTICO MARIANGELA | - Assessore |
| 3) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 4) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore |
| 5) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore |
| 6) DAPPORTO ANNA MARIA | - Assessore |
| 7) GILLI LUIGI | - Assessore |
| 8) PASI GUIDO | - Assessore |
| 9) PERI ALFREDO | - Assessore |
| 10) RABBONI TIBERIO | - Assessore |
| 11) RONCHI ALBERTO | - Assessore |
| 12) ZANICHELLI LINO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLE NORME SULL'APPRENDISTATO
DI CUI ALLA L.R. 1 AGOSTO 2005, N. 17.

COD.DOCUMENTO LVR/06/5868

PROGR. N. 236/2006

N. ORDINE 29

omissis

L'ASSESSORE SEGRETARIO: BASTICO MARIANGELA

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Prot. n. (LVR/06/5868)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge n.196 del 1996, "Disposizioni in materia di promozione dell'occupazione" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 16 che ridefinisce la disciplina dell'apprendistato come contratto di lavoro a causa mista;
- la Legge n. 30 del 2003, "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni;
- la Legge regionale n. 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
- la Legge regionale n. 17 del 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro";
- le "Linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro. Biennio 2005-2006 di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 612/2004;

Richiamati, della citata L.R. n. 17 del 2005, in particolare:

- l'art. 27 il quale, al comma 2, prevede che "La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati";
- l'art. 29, laddove al comma 1 prevede che "Relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n. 276 del 2003, la Giunta regionale... definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonché, per quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro";
- l'art. 31, laddove al comma 1 prevede che "la Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale ..., definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato" e che "tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5", e al comma 2 che "La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro ai fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della formazione di cui all'art. 53, comma 3, del D.Lgs 276/03";

Richiamati inoltre, della citata L.R. 12/2003, in particolare:

- l'art. 5, comma 1, dove si sancisce che "Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento

formale e la certificazione delle conseguenze acquisite";

- l'art. 28, comma 1, nel quale si definisce che "La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale";

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1256 del 01/08/05 "Aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui alla Legge Regionale n. 17 del 2005. Norme di prima attuazione";
- n. 2183 del 19/12/05 "Aspetti formativi dell'apprendistato di cui alla legge regionale 1 agosto 2005 n. 17. Interventi in attuazione delle norme sull'apprendistato";
- n. 936 del 17/05/04 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche";
- n. 2212 del 10/11/2004 "Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, I provvedimento";
- n. 788 del 23/05/05 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R. 2212/04 e 265/05 - II provvedimento";
- n. 265 del 14/02/05 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune delle tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. n. 177/2003;
- n. 1434 del 12/09/05 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze";

- n. 1476 del 19/09/05 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi - III Provvedimento";

Ritenuto necessario provvedere alla attuazione della formazione per gli apprendisti così come descritto nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di delineare un quadro di riferimento certo e con caratteristiche unitarie di attuazione per giovani e imprese;

Dato atto dell'intesa in ordine a tali temi, raggiunta il 21 febbraio 2006 con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale tripartita, di cui all'articolo 51 della L.R. n. 12/2003, come risulta dal relativo processo verbale e sentito il Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 50 della stessa L.R. 12/2003 nella seduta del 10 febbraio 2006;

Vista la L.R. n. 43/01, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 43 e della propria deliberazione n. 447/2003 di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale "Cultura Formazione Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, il citato documento "La formazione degli apprendisti in Emilia-Romagna" di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

Allegato

Regione Emilia-Romagna

**LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
IN EMILIA ROMAGNA**

INDICE

PREMESSA

- 1. GLI OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI PROMOSSA DALLA REGIONE**
- 2. I DESTINATARI DELL'OFFERTA FORMATIVA: I GIOVANI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO**
- 3. LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA FORMATIVO REGIONALE**
- 4. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA FORMATIVA**
- 5. ASPETTI ATTUATIVI DELLA FORMAZIONE**

PREMESSA

L'offerta formativa che la Regione intende promuovere per gli apprendisti occupati nelle imprese emiliano romagnole riflette gli orientamenti già assunti nelle leggi regionali in materia di Istruzione e Formazione (L.R. 12/03) e Lavoro (L.R.17/05) e dà applicazione alle deliberazioni assunte in materia di apprendistato (Delibere G.R. 1256/05 e 2183/05).

Leggi e delibere, elaborate attraverso la concertazione con le Parti Sociali, costituiscono pertanto un riferimento essenziale alla definizione dell'offerta formativa per gli apprendisti.

Le delibere già approvate in materia di apprendistato definiscono i criteri generali per la programmazione, la realizzazione e la gestione della formazione per gli apprendisti.

L'offerta formativa per gli apprendisti presentata in questo documento fa in particolar modo riferimento alla D.G.R. 2183/05 le cui proposizioni costituiscono la premessa alle scelte prospettate nei successivi paragrafi.

Nella Delibera citata si afferma che la Regione colloca il proprio intervento in materia di apprendistato all'interno del quadro normativo definito dalle leggi nazionali vigenti (L. 196/97 e D.lgs. 276/03) e assume come dato di fatto la presenza di un "doppio regime" normativo che delinea, unitamente ai contratti di lavoro, condizioni differenti di partecipazione degli apprendisti alla formazione.

In tale contesto, la Regione individua il proprio compito nell'ambito della "formazione esterna" rivolta agli apprendisti e identifica questa formazione come quella realizzata da soggetti formativi specificamente accreditati o autorizzati dalla Regione.

In relazione alla "formazione esterna", la Regione svolge un compito regolativo così da delineare un quadro di riferimento certo per i giovani e per le imprese.

La "formazione esterna" promossa dalla Regione prende a riferimento le Qualifiche comprese nel "Repertorio" regionale (D.G.R. 936/04 e successive integrazioni) e viene realizzata attraverso "cataloghi" alla cui attuazione la Regione contribuisce finanziariamente sulla base di priorità e risorse disponibili.

Le modalità di accesso alla formazione e gli specifici adempimenti richiesti alle imprese sono regolati dalle norme sopra citate (L.196/97 e D.L. 276/03) e dai contratti di lavoro e vengono pertanto assunti nelle caratterizzazioni che norme e contratti presentano.

A tutti gli apprendisti interessati e che ne esprimono la volontà, è data l'opportunità di avere formalizzate e/o certificate le competenze secondo il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (D.G.R. 1434/05).

Il sistema prospettato è da considerarsi attivato in prima applicazione.

Attraverso l'esame delle esperienze che verranno realizzate e la riflessione circa i caratteri che la formazione per apprendisti avrà effettivamente presentato al momento della sua attuazione, saranno apportate al sistema stesso le modifiche e le integrazioni che la Regione, di concerto con le parti sociali, riterrà opportune.

1. GLI OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI PROMOSSA DALLA REGIONE

La formazione degli apprendisti realizzata dai soggetti accreditati e autorizzati del sistema formativo regionale è finalizzata a fornire alle persone assunte con questo contratto competenze utili a svilupparne l'occupabilità.

Per questo tramite la Regione promuove la qualificazione delle risorse che operano nelle aziende del territorio regionale.

Gli elementi che concorrono al raggiungimento di tale finalità sono diversi.

In primo luogo, l'orientamento della formazione ad un sistema professionale, definito e regolato, rappresentato dal Sistema Regionale delle Qualifiche.

Il Sistema Regionale delle Qualifiche (delibera GR 936/04 e successive integrazioni) costituisce il riferimento per la definizione dei profili formativi dell'apprendistato (Delibere GR 1256/05-2183/05).

Le Qualifiche regionali costituiscono "titoli professionali" e come tali sono repertorate e deliberate dalla Regione che le identifica e definisce attraverso un processo di elaborazione, verifica, condivisione e validazione a cui partecipano, per le diverse competenze, rappresentanti del sistema formativo e delle parti sociali.

Il repertorio delle qualifiche regionali comprende figure professionali che caratterizzano il sistema economico-produttivo regionale con le sue connotazioni e specializzazioni.

Per figura professionale si intende "un insieme di ruoli lavorativi, operanti su processi lavorativi simili e connotati da competenze professionali omogenee".

Le competenze professionali, così identificate, possono essere esercitate in più processi e ruoli ed in diversi contesti occupazionali, organizzativi, contrattuali configurando quindi figure "ampie" e a "banda larga" che non riflettono né rincorrono le specificità attraverso le quali il lavoro si manifesta nei differenti contesti lavorativi e si regola nei diversi istituti contrattuali.

Le figure sono collocate in aree professionali che identificano insiemi di figure professionali connotate da competenze professionali omogenee.

L'area professionale può rappresentare per le persone l'area dell'identità e sviluppo professionale che non varia pur cambiando occupazione, azienda, collocazione organizzativa, forma del rapporto di lavoro.

La formazione promossa dalla Regione, in quanto orientata al SRQ, favorisce l'occupabilità degli apprendisti perché tende allo sviluppo di competenze riferite a figure professionali definite, identificabili nel mondo del lavoro e condivise con le parti che lo rappresentano, repertorate dalla Regione in quanto titoli professionali.

In secondo luogo la Regione promuove l'occupabilità degli apprendisti attraverso una formazione regionale centrata su competenze "professionali".

In questo quadro, le attività formative, orientate a sviluppare le competenze riferite alle Qualifiche del SRQ, assumono come obiettivi formativi prioritari gli "standard professionali delle Qualifiche".

Gli standard professionali rappresentano gli elementi "essenziali" connotativi della figura professionale e le competenze "minime" necessarie a svolgere le attività professionali previste.

La formazione regionale per gli apprendisti può prevedere inoltre lo sviluppo di contenuti formativi "di base" e/o "trasversali". Tali contenuti sono presi in considerazione distintamente in quanto riferiti e traggurdati allo sviluppo delle competenze "professionali" e possono essere affrontati contestualmente alla formazione di queste.

In questa prospettiva la formazione regionale per gli apprendisti è una formazione "professionalizzante" centrata su competenze riferite a specifici processi lavorativi ed alle relative attività professionali.

La formazione, in quanto centrata su competenze "professionali", sostiene l'occupabilità degli apprendisti perché favorisce l'acquisizione di competenze che sono a basso tasso di obsolescenza, sviluppabili progressivamente e integrabili nel patrimonio di conoscenze e capacità della persona. Per questa via la Regione promuove lo sviluppo di una cultura "tecnica" e "professionale" fondata sul lavoro che rende realisticamente occupabili e occupati in maniera qualificata gli apprendisti.

Ulteriore elemento caratterizzante la formazione degli apprendisti promossa dalla Regione, è costituito dalla opportunità, fornita a coloro che manifestano interesse in tal senso, di avere formalizzate o certificate le competenze.

La partecipazione al processo di formalizzazione e certificazione delle competenze, costituisce quindi una scelta volontaria, fatto salvo quanto rivisto dalla L.R. 17/05 nella quale viene definito che "...la formazione formale..deve produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale".

Il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze si attua secondo le modalità previste dalla Delibera di G.R. n. 1434/05 e può consentire all'apprendista l'acquisizione di:

- "certificato di Unità di Competenza" o "Qualifica" regionale, nel caso in cui le competenze acquisite corrispondano ad una o più UC o all'insieme delle UC che compongono una qualifica;
- "scheda conoscenze e capacità", nel caso in cui le competenze acquisite corrispondano parzialmente ad una o più UC.

La formalizzazione e la certificazione delle competenze sostengono l'occupabilità delle persone perché rendono esplicite, visibili e valorizzabili le competenze possedute e ne rafforzano la capacità di orientamento nel mondo del lavoro e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale.

2. I DESTINATARI DELL'OFFERTA FORMATIVA: I GIOVANI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENSISTATO

La Regione sostiene la formazione degli apprendisti attraverso la promozione di una apposita offerta formativa.

L'offerta formativa trova senso nella sua capacità di rispondere ai bisogni formativi effettivamente espressi dagli apprendisti e dalle aziende che intendono accedere alla formazione realizzata da soggetti accreditati o autorizzati del sistema regionale. Si tratta di bisogni riferibili sia ai contenuti della formazione che alle modalità con cui questa viene proposta.

L'offerta formativa promossa dalla Regione, in altre parole, tiene conto dell'insieme degli apprendisti e delle specificità che questi presentano.

Un primo quadro generale da considerare ai fini della definizione dell'offerta formativa è dato pertanto dal numero complessivo di apprendisti presenti nelle imprese emiliano romagnole, numero che al 31/12/05 è pari a 76.529.

Gli apprendisti assunti nel 2005, sono stati 48.009 (erano 29.859 nel 2001)¹, a fronte di un numero di contratti stipulati nello stesso anno pari a 52.469 (i contratti stipulati nel 2001 erano stati 52.603).

I settori economici² in cui hanno trovato la maggiore occupazione sono: il metalmeccanico (25% di assunti), il turismo (18,9%) e il commercio (17%). A distanza si collocano il terziario (7,6%), l'edilizia (7,1%), l'alimentare (4,2%), il tessile (4%) e le acconciature (3,7%).

Le imprese che hanno stipulato contratti di apprendistato presentano, per il 59% circa del totale, un numero di dipendenti inferiori a 10 dipendenti; per il 30% circa indicano un numero di dipendenti tra i 10 e i 49.

Sono questi i contesti lavorativi da cui proviene l'utenza potenziale dell'offerta formativa regionale, contesti le cui diversità settoriali e dimensionali inducono differenze nelle competenze necessarie e richieste.

Gli apprendisti emiliano romagnoli sono in maggioranza maschi (56%) e possiedono, per il 42,10% un titolo inferiore al diploma e per il 18,30 % un diploma o un titolo di istruzione superiore a questo (il 17,50% non ha adempiuto all'obbligo formativo).

La durata dei rapporti di lavoro di coloro che hanno stipulato un contratto di apprendistato è articolata. Il 77,60% dei contratti viene interrotto entro i primi sei mesi; coloro che permangono in apprendistato oltre un anno, vedono una durata media del loro contratto protrarsi per tre anni.

¹ Fonte informativa: Banca dati regionale dell'apprendistato

² Viene utilizzata la classificazione Istat relativa ai settori economici

Per la programmazione e la realizzazione dell'offerta formativa diversi sono gli elementi, relativi agli apprendisti, che vanno considerati.

Innanzitutto, la disomogeneità delle competenze in ingresso alla formazione che si presenta inevitabilmente quando si tratta di persone che si collocano in una fascia di età così ampia (17/18-29 anni all'attivazione di un contratto di apprendistato che può durare fino a 6 anni) e che possono aver maturato differenti esperienze scolastico-formative- lavorative. Diverse caratteristiche all'accesso determinano specularmente differenti bisogni di formazione e quindi una diversa domanda al sistema formativo.

Differenti sono anche le opportunità di crescita professionale che si presentano nel contesto lavorativo di collocazione, opportunità differenziate in ragione delle specifiche condizioni produttive, organizzative e tecnologiche delle imprese.

Infine, gli apprendisti si trovano in differenti condizioni di partecipazione alla formazione in base alla legge e al contratto di lavoro di riferimento, al periodo di avvio del rapporto di lavoro, alla permanenza più o meno lunga nell'impresa con cui ha stipulato il contratto di lavoro.

In questo quadro di condizioni significativamente differenti che possono determinare caratteristiche diverse degli apprendisti al momento dell'accesso alla formazione, le "condizioni comuni" a tutti coloro che sono stati assunti con questo contratto sono costituite sostanzialmente da:

- una formazione prevista dalle leggi della durata di "almeno 120 ore" l'anno;
- la collocazione dell'apprendista in un luogo di lavoro;
- una durata minima del contratto di lavoro pari a due anni per coloro il cui contratto applica il D.Lgs 276/03 e pari a 18 mesi per coloro il cui contratto applica la L.196/97.

3. LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA FORMATIVO REGIONALE

La Regione colloca la formazione degli apprendisti realizzata da soggetti specificamente accreditati o autorizzati all'interno del "Sistema di formazione professionale" della Regione (L.R.12/03).

Il punto di riferimento per la programmazione e la progettazione dell'attività formativa in apprendistato è costituito dall'apprendista, coerentemente con quanto definito dalla L.R.12/03 che sancisce, come principio fondante le azioni della Regione, la centralità della persona.

La Regione considera gli apprendisti, con le loro innumerevoli caratterizzazioni, come l'utenza potenziale della formazione realizzata da soggetti specificamente accreditati o autorizzati.

La formazione per gli apprendisti deve quindi, per un verso, concretizzarsi in attività formative che siano diversificate, in grado cioè di rispondere ai differenti bisogni formativi che apprendisti e imprese presentano e, per altro verso, deve prevedere un'organizzazione flessibile delle attività, così che gli stessi soggetti possano individuare le modalità di partecipazione appropriate alla specifica realtà.

Tenuto conto di questi elementi, la Regione promuove la costruzione di un "Catalogo" regionale della formazione per gli apprendisti, articolato in proposte formative selezionabili anche singolarmente, un Catalogo che rimane "aperto" per acquisire le richieste di formazione che via via si possono manifestare.

Sul piano attuativo, la collocazione della formazione degli apprendisti nel sistema formativo regionale determina l'assunzione, anche per le attività formative rivolte a questa tipologia di utenza, degli orientamenti e delle regole a cui l'insieme del sistema formativo fa riferimento.

In particolare:

- gli obiettivi formativi sono costituiti dagli standard professionali delle Qualifiche secondo un orientamento già definito dalla Regione relativamente alla formazione di accesso al lavoro;
- i soggetti che realizzano la formazione sono quelli accreditati o autorizzati del sistema, secondo quanto definito dalla L.R. 12/03 e dal sistema di accreditamento regionale vigente;

- gli standard formativi che regolano l'offerta sono di tipo "strutturale"³ così come già definito per altri interventi di formazione finalizzati al conseguimento di una Qualifica⁴;
- le modalità di formalizzazione e certificazione delle competenze sono quelle definite dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze;
- le regole attuative sono centrate sulla domanda di formazione, sulla possibilità di attivazione dell'offerta in funzione dell'interesse effettivamente riscontrato e sulla realizzabilità di percorsi individualizzati.

³ D.G.R. 265/05, "Standard formativi dei corsi finalizzati al conseguimento di Qualifica", p.2: ..la Regione regola gli aspetti strutturali dei percorsi formativi.."

⁴ Gli standard formativi sono definiti dalla Regione. Nel caso di Qualifiche la cui formazione è regolata da specifiche leggi, gli standard formativi terranno conto di quanto tali leggi definiscono.

4. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA FORMATIVA

La formazione promossa dalla Regione per gli apprendisti riguarda la formazione “esterna” svolta da soggetti accreditati e/o autorizzati dalla Regione.

Può riguardare:

- sia le “iniziative di formazione esterna all’azienda” (secondo la L 196/97);
- sia la “formazione formale ...esterna” (secondo il DL 276/03).

Si tratta, pertanto, di una formazione rivolta a tutti gli apprendisti: sia a quelli assunti con contratti che applicano quanto definito dal DL 276/03, sia a quelli il cui contratto di lavoro rimanda alla L 196/97.

La formazione per gli apprendisti si connota in relazione a:

- l’organizzazione dell’offerta formativa
- le modalità di accesso alla formazione
- la partecipazione alle attività formative
- i requisiti dell’offerta formativa ai fini della certificabilità delle competenze

Vengono di seguito delineati i contenuti specifici di questi elementi.

L’organizzazione dell’offerta formativa

L’offerta formativa promossa dalla Regione si esprime in “unità formative” finalizzate a sviluppare le competenze rappresentate dagli standard professionali delle Qualifiche.

Le unità formative costituiscono:

- per un verso, delle entità formative in sé autonome e complete (veri e propri “corsi”) a cui l’apprendista può accedere selezionando, di concerto con l’impresa, quelle di interesse;
- per altro verso, le unità formative sono parte di un percorso che, quando seguito nel suo intero, consente l’acquisizione delle competenze riferite ad una Qualifica del SRQ.

Percorsi formativi articolati in unità formative vanno a costituire un sistema di offerta “a catalogo” appositamente predisposto per la formazione degli apprendisti.

Le unità formative possono avere durate diverse in funzione degli obiettivi formativi che assumono e dei contenuti che sviluppano, entro una fascia che va dalle 16 alle 40 ore.

Le unità formative devono prevedere contenuti e sequenzialità tali da consentire che siano acquisibili, ogni anno, conoscenze e capacità costitutive di due unità di competenza della Qualifica a cui fa riferimento l'intero percorso.

All'interno delle Unità formative vengono affrontati contenuti utili a sviluppare competenze professionali; altri contenuti, di natura "di base" o "trasversale" vengono affrontati in quanto riferiti o tralasciati allo sviluppo delle competenze professionali.

In sintesi, quindi, l'offerta formativa prevede la presenza di percorsi formativi, progettati in riferimento all'insieme delle competenze che caratterizzano una Qualifica del SRQ, e di unità formative, in cui il percorso stesso si articola e che sono progettate in riferimento alle specifiche competenze che compongono la Qualifica.

Un percorso formativo completo, nella sua articolazione in unità formative, ha una durata di 240 ore. Le unità formative sono distribuite nell'arco di 2 anni ed è prevista, per ogni anno, la realizzazione di unità formative per un massimo di 120 ore.

La partecipazione all'intero percorso deve consentire, agli apprendisti che insieme all'azienda abbiano optato per questa soluzione, il conseguimento della Qualifica del SRQ.

Possono essere realizzate unità formative finalizzate a sviluppare, in apprendisti provenienti da altri paesi e che presentano questa necessità, la conoscenza della lingua italiana, conoscenza ritenuta indispensabile per l'apprendimento delle competenze professionali.

L'organizzazione dell'offerta per "unità formative" che compongono un "percorso formativo" riferito ad una qualifica consente:

- la differenziazione dei percorsi individuali che, pur riferendosi ad una stessa figura professionale, possono essere diversi in rapporto ai differenti regimi normativi e contrattuali;
- la flessibilità, fruibilità e individualizzazione dei percorsi formativi in funzione delle esigenze e delle caratteristiche delle aziende e degli apprendisti.

La presenza nel Catalogo di percorsi formativi riferiti a più di una Qualifica per area professionale può facilitare la scelta della formazione maggiormente appropriata alle esigenze dell'apprendista e dell'azienda e la costruzione di percorsi individuali articolati.

In fase di prima applicazione e per il primo anno, potranno essere presenti nel Catalogo unità formative che vanno in continuità con le esperienze precedentemente

svolte in Regione nell'ambito della formazione per apprendisti (formazione "trasversale" e "intersettoriale"⁵).

La partecipazione di ciascun apprendista a queste unità formative non può superare le 40 ore.

le modalità di accesso alla formazione

L'impresa e l'apprendista individuano il percorso formativo corrispondente alla Qualifica del SRQ che è stata identificata dall'azienda e da questa indicata nel Piano Formativo Individuale⁶ e, all'interno del percorso formativo, le specifiche unità formative dell'anno a cui accedere.

La scelta di partecipazione ai percorsi e alle unità formative è effettuata da apprendisti/impresе in funzione:

- del regime contrattuale in cui apprendisti e imprese ricadono e che sanciscono diverse obbligatorietà;
- dei bisogni di formazione dell'apprendista, che possono riguardare le diverse tipologie di competenze;
- delle caratteristiche dell'impresa, che può presentare diverse esigenze di competenze e differenti gradi di capacità effettiva di sviluppo di competenze nell'apprendista.

Aziende e apprendisti interessati ad accedere all'offerta formativa realizzata da soggetti accreditati o autorizzati individuano ogni anno, all'interno del Catalogo, l'attività formativa e l'ente di interesse.

L'azienda si rivolge all'ente di formazione ed effettua l'iscrizione alla/e unità formativa/e prescelte.

Al momento dell'iscrizione aziende e apprendisti selezioneranno le unità formative, tra quelle realizzate dall'ente nell'anno in corso e riferite ad uno specifico percorso formativo, quella/e a cui l'apprendista parteciperà.

L'ente fornisce le informazioni utili a facilitare la partecipazione alla formazione e comunica all'azienda le condizioni e i tempi per l'attivazione della formazione. Il tempo previsto per l'attivazione della formazione è di norma pari a tre mesi, considerati a partire dalla data di ricevimento dell'iscrizione. Nel caso in cui nei tempi definiti l'ente non fosse nelle condizioni di attivare la formazione, l'ente

⁵ v. "Il sistema della formazione per l'apprendistato- Guida metodologica- Regione Emilia Romagna, 2004"

⁶ D.G.R. 2183/05, "Interventi in attuazione delle norme sull'Apprendistato"

stesso provvederà a contattare l'azienda per informarla della situazione (anche attraverso comunicazione scritta) e a suggerire soluzioni alternative.

Nel caso in cui l'ente non fosse in condizioni di formulare una proposta alternativa, le imprese che applicano contratti di lavoro riferiti alla L.196/97 godranno comunque delle previste agevolazioni contributive; le imprese che applicano invece contratti riferiti al D.Lgs. 276/03 dovranno attivarsi direttamente per adempiere all'obbligo formativo che il decreto stesso sancisce nell'articolo 49.

Il Piano Formativo Individuale eventualmente presentato dalle imprese che si trovano in regime di L. 196/97 non produce effetti rispetto all'adempimento dell'obbligo formativo: le imprese sono cioè tenute a rispettare l'offerta formativa presente nel Catalogo.

Alle singole unità formative contenute nel Catalogo possono accedere anche lavoratori non apprendisti, occupati o disoccupati con esperienze professionali pregresse utili ad acquisire conoscenze-capacità riferibili ad unità di competenze o a Qualifica, secondo modalità che saranno ulteriormente specificate.

la partecipazione alle attività formative

La partecipazione dell'apprendista alle attività formative, la frequenza cioè delle unità formative in cui si articola l'offerta regionale, è l'esito di una scelta effettuata dall'impresa di concerto con l'apprendista tenuto conto di quanto definito dal CCNL applicato e dalle norme a cui questo si riferisce.

La durata del percorso formativo realizzato da soggetti accreditati e autorizzati può non coincidere con l'entità di tempo che apprendisti e imprese decidono di dedicare alla formazione esterna.

Il percorso formativo (240 ore), se seguito completamente, può infatti essere coperto in uno spazio di tempo maggiore di due anni, quando azienda e apprendista scelgono di realizzare parte della formazione prevista all'interno dell'impresa. In questo caso, l'offerta formativa rimane invariata, se azienda e apprendista sono interessati ad accedere a tutte le unità formative previste dal percorso, la frequenza di queste è distribuita su più anni. È responsabilità dell'azienda definire le caratteristiche della formazione interna all'azienda.

Nel caso in cui azienda e apprendista intendano o debbano avvalersi completamente (per tutte e 120 ore previste) della formazione esterna e stipulino un contratto della durata superiore di due anni, al termine dei due anni possono decidere se continuare ad avvalersi o meno della formazione regionale e, nel caso affermativo, possono scegliere unità formative riferite a competenze di qualifiche della stessa area

professionale (perseguendo obiettivi di approfondimento) o unità formative riferite ad altre qualifiche il cui contenuto è ritenuto utile per l'esercizio delle specifiche attività.

Resta ovviamente salva per l'impresa la possibilità di effettuare scelte diverse, di formazione interna all'azienda o di formazione esterna diversa, non compresa nel Catalogo regionale e i cui costi non sono coperti dalla Regione.

i requisiti dell'offerta formativa ai fini della certificabilità delle competenze

La formalizzazione e certificazione delle competenze si realizza secondo le modalità definite dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze.

Affinché la partecipazione alle attività formative consenta la formalizzazione o la certificazione delle competenze degli apprendisti si definisce che:

- gli standard professionali delle Qualifiche rappresentano gli obiettivi formativi delle unità formative e dell'intero percorso;
- le unità formative vengono programmate secondo modalità tali da consentire l'acquisizione e la certificazione delle competenze riferibili a due unità di competenza per ciascuna annualità, rendendo in questo modo possibile, per chi scelga di partecipare all'intero percorso (di durata biennale), l'acquisizione di una Qualifica;
- vengono realizzate, in ciascuna unità formativa, prove di valutazione finalizzate a rendere evidenti le conoscenze e capacità acquisite dall'apprendista;
- viene attivato, da parte dei soggetti che realizzano la formazione e che presentano i requisiti richiesti dal SRFC, periodicamente e sulla base delle richieste raccolte, un processo di formalizzazione e certificazione delle competenze.

5. Aspetti attuativi della formazione

Gli aspetti attuativi della formazione per gli apprendisti sono coerenti con gli obiettivi che la Regione si è data, con la collocazione di questa offerta nell'ambito del "Sistema formativo regionale", con la proposizione di un'offerta di formazione "a Catalogo" .

Gli aspetti attuativi riguardano:

- i soggetti che realizzano la formazione
- la costruzione del Catalogo della formazione per gli apprendisti
- le modalità di erogazione e gestione delle risorse finanziarie

Vengono di seguito delineati i contenuti specifici di questi elementi.

i soggetti che realizzano la formazione

Le attività formative rivolte agli apprendisti sono realizzati dai soggetti accreditati o autorizzati del sistema.

Per soggetti accreditati si intendono quelli che hanno conseguito l'accreditamento per la formazione in apprendistato.

Per quanto riguarda i "soggetti autorizzati", questi verranno selezionati sulla base di criteri che riguardano:

- la finalità del soggetto: finalità formativa tra gli scopi societari; in fase di prima attuazione tale finalità formativa deve essere prevalente;
- le condizioni logistiche: i locali sede di formazione devono presentare requisiti di adeguatezza secondo quanto definito dalla normativa vigente;
- l'esperienza formativa: i soggetti devono dimostrare di aver svolto, negli ultimi tre anni, attività formative finalizzate a sviluppare competenze coerenti con quelle dell'area professionale per cui si presenta la candidatura;
- la qualità complessiva: certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente.

Gli enti possono candidarsi a realizzare diversi percorsi formativi, non potranno però candidarsi per realizzare attività formative riferite esclusivamente a competenze di natura trasversale.

Gli Enti dovranno impegnarsi a dotarsi dei requisiti previsti dal SRFC che la Regione adotterà.

Nel caso in cui i soggetti formativi non dispongano in misura appropriata di attrezzature e strumenti per la formazione, questi possono stipulare convenzioni con altre strutture formative o con imprese che dovranno presentare specifici requisiti.

I soggetti formativi forniscono periodicamente alla Regione informazioni sulla formazione realizzata per le necessarie azioni di monitoraggio.

la costruzione del Catalogo della formazione per gli apprendisti

Il processo attraverso il quale si perviene alla costruzione del Catalogo è gestito dalla Regione ed è articolato in diverse fasi.

Inizialmente, la Regione acquisisce, attraverso l'emanazione di un apposito bando, le candidature da parte dei soggetti (accreditati o richiedenti l'autorizzazione) a realizzare i progetti formativi. I progetti formativi dovranno indicare la Qualifica di riferimento, la struttura del percorso formativo, l'articolazione in Unità formative (con relativi elementi descrittivi), l'ambito territoriale in cui la formazione sarà realizzata, la quota annuale di partecipazione individuale.

Le candidature vengono acquisite, valutate e approvate sulla base di criteri relativi al progetto formativo e al soggetto proponente, attraverso un processo che prevede una fase di istruttoria tecnica e una di validazione in cui vengono coinvolte le Province.

I progetti approvati vanno a costituire il "Catalogo" regionale della formazione per gli apprendisti.

Successivamente, i soggetti, per i progetti formativi loro approvati, promuovono la formazione presso le imprese, raccolgono le iscrizioni e si impegnano ad attivare la formazione entro un tempo dato (di norma tre mesi) dalla raccolta delle iscrizioni (o a comunicare all'impresa una proposta alternativa).

Sulla base delle iscrizioni che pervengono dalle imprese, gli enti, per i percorsi che sono stati loro approvati, realizzano l'attività formativa.

Gli enti, sulla base della domanda di formazione che via via registrano nel territorio, possono candidarsi per realizzare attività formative riferibili a Qualifiche per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione. In questo caso, esprimono una nuova

candidatura alla Regione, che la acquisisce, la valuta e la approva secondo i criteri definiti.

Periodicamente la Regione verificherà l'effettiva capacità realizzativa manifestata dagli enti. In caso di reiterata mancanza di attuazione da parte di un ente di un'attività formativa già approvata, la Regione potrà revocare a questo l'approvazione dell'attività specifica.

Ai fini della documentabilità della presenza dell'offerta, si potrà ricostruire in ogni momento l'effettiva offerta formativa formale presente sul territorio regionale e contenuta nel Catalogo.

le modalità di erogazione e gestione delle risorse finanziarie

Le modalità di erogazione e gestione delle risorse finanziarie fanno seguito a quanto già definito nella L.R. 17/05 e nelle Deliberazioni di G.R. n. 1256/05 e n. 2183/05.

Le modalità di erogazione e gestione delle risorse finanziarie si fondano sui seguenti criteri:

- funzionalità rispetto al sistema di offerta formativa delineato con particolare riferimento all'articolazione del catalogo in unità formative riferite a percorsi, possibilità di scelta di singole unità formative all'interno dei percorsi;
- partecipazione dell'impresa che quando si avvale della formazione esterna (secondo le modalità regolate dai diversi regimi normativi) contribuisce finanziariamente alla sua realizzazione per un importo non inferiore al 50% dei costi;
- centralità dell'apprendista, in relazione alla cui formazione viene valorizzato il voucher.

Sulla base di questi criteri si definisce che:

- il voucher è sempre riconosciuto agli apprendisti ed è erogato:
 - agli enti accreditati e autorizzati;
 - agli enti bilaterali titolari di appositi fondi costituiti ai sensi dell'art 31 della L.R.17/05;
- il voucher è valorizzato per fasce orarie di partecipazione alla formazione esterna, è definito su base annua e contribuisce a coprire i costi relativi alla formazione; i costi relativi alla certificazione, attivabile su richiesta dell'apprendista, verranno sostenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- il valore del voucher non può mai superare il 50% della quota di partecipazione individuale al percorso definita nel catalogo; pertanto può essere ridotto in

ragione delle quote di partecipazione definite dai soggetti accreditati o autorizzati; il valore del voucher non può mai essere aumentato;

- il voucher può essere utilizzato annualmente per l'accesso ad unità formative diverse realizzate da uno stesso soggetto accreditato o autorizzato; in annualità differenti il voucher può essere utilizzato per l'accesso alla formazione realizzata da soggetti accreditati o autorizzati diversi;
- l'assegnazione del voucher avviene al momento dell'iscrizione dell'apprendista al percorso; tale iscrizione si perfeziona con il pagamento da parte dell'impresa o del soggetto titolare del fondo bilaterale appositamente costituito della quota di propria competenza; il contributo regionale relativo al voucher riconosciuto è erogato all'ente accreditato o autorizzato o all'ente bilaterale titolare del fondo al raggiungimento di una soglia minima di frequenza dell'apprendista documentata tramite autocertificazione.

In fase di prima attuazione, per sostenere e supportare la nuova progettazione ed organizzazione delle attività formative il valore del voucher è incrementato per un anno, mantenendo invariato il contributo delle imprese.

L'offerta formativa presente nel catalogo è fruibile anche da altre tipologie di utenti secondo modalità che saranno definite dai soggetti accreditati e autorizzati.

Ai fini del monitoraggio e controllo delle attività si prevede che:

- i soggetti accreditati o autorizzati garantiscano la registrazione elettronica delle presenze;
- la Regione possa effettuare controlli a campione sulla frequenza dei percorsi formativi.